Chiediamo scusa ai lettori che ci hanno scritto di non poter rispondere alle loro lettere per mancanza di spazio. Come vedete, in seguito alle numerose richieste, pubblichiamo il testo dello statuto dell'Associazione «Dacia» per dare la possibilità a quelli che non lo conoscono di leggerlo e di decidere per l'iscrizione in qualità di socio.

Questa volta risponderemo personalmente a quelli che ci hanno scritto.

Per la nostra rubrica abbimo scelto, però, la lettere della signora Mircea Nicolina Chiappe che vive in Sardegna a Carloforte e che riassume quasi tutte le altre ricevute.

«Azi am primit o copie a revistei de istorie şi cultură românească. Am citit-o cu mare entuziasm şi m-am bucurat că însfîrşit s-a făcut ceva şi pentru românii stabiliţi departe de pămîntul natal...».

Gentile signora Mircea Nicolina,
Siamo felici che la nostra rivista è riuscita ad interessarla e speriamo che, almeno in parte, riusciremo a colmare il suo desiderio di amicizia parlandole del nostro paese natale.

La sua idea di costituire una filiale dell'Associazione «Dacia» in Sardegna ci sembra ottima. Aspettiamo la sua lettera di adesione il più preso possibile per darle, in seguito, le informazioni necessarie. Ringraziamo lei e gli altri per l'offerta di collaborazione e aspettiamo degli articoli interessanti riguardanti gli argomenti di cui la nostra rivista si occupa: storia, cultura e civiltà romena.

Il costo dell'abbonamento alla rivista «Columna» è di lire 35.000 annuo e può essere spedito sul C.C. postale nr.15511009 c/o Ungureanu Ioana - Via Sebastiano Ziani 50 - 00136 Roma.

M.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «DACIA»

ART. 1 – OGGETTO

La «Dacia» è un'associazione culturale autonoma indipendente che si propone il compito di promuovere, sviluppare e diffondere i valori della storia, della cultura e dei sentimenti patriottici ed in particolare di contribuire:

– a mantenere vivi gli usi, i costumi e le tradizzioni romene;
– a diffondere la conoscenza di essi agli amici della Romania italiani e stranieri residenti in Italia;
– a promuovere mostre di arte e di libri, conferenze, concerti, visite turistiche ed ogni altra manifestazione al fine di far meglio conoscere la Romania;
– a sollecitare e consolidare cordiali vincoli di amicizia tra gli associati;
– a collaborare ad ogni valida iniziativa tendente il reciproco scambio dei valori tradizionali di amicizia e di cultura dei Paesi a cui appartengono i soci.

L'Associazione è estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico.

ART. 2 – DURATA E SEDE

L'associazione ha sede in Roma e la durata è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati e dal ricavato derivante dalle manifestazioni o partecipazioni ad esse. Eventuali erogazioni, lasciti e donazioni saranno conseguiti ed accettate previa le opportune e prescritte autorizzazioni.

ART. 4 – SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) *soci onorari;*
b) *soci ordinari;*
c) *soci frequentatori.*

ART. 5 – SOCI ONORARI

Sono soci onorari i soci fondatori e coloro che, per eminenti meriti personali o speciali benemerenze verso l'Associazione vengono ammessi come tali dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento di alcun onere ma hanno il pieno godimento dei diritti sociali compreso il diritto di voto e di intervento in Assemblea.

ART. 6 – SOCI ORDINARI

Possono essere ammessi alla categoria dei soci

www.cimec.ro

ordinari i cittadini di origine romena, indipendentemente dalla loro nazionalità, residenti in Italia e loro figli o coniugi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Devono presentare domanda controfirmata da due soci onorari od ordinari con le modalità prevista all'art. 8 del presente Statuto. I soci ordinari hanno il pieno godimento dei diritti sociali e sono tenuti al pagamento di una tassa di ammissione e di un contributo annuale.

ART. 7 – SOCI FREQUENTATORI

Il Consiglio Direttivo, su richiesta di un socio onorario od ordinario può rilasciare inviti a frequentare le manifestazioni dell'Associazione con le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 8 – AMMISSIONE A SOCIO

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione a socio che debbono essere controfirmate dai soci presentatori e corredate da una scheda informativa su questionario predisposto dal Consiglio Direttivo medesimo. Nella domanda l'aspirante socio dovrà specificatamente dare atto della sua conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti, accettandone senza riserve le relative norme.

Il Consiglio Direttivo, effettuata l'istruttoria della domanda, se ritiene che ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto, dispone che la domanda stessa sia affissa nella sede sociale per un periodo di 15 giorni e comunicata ai soci aventi diritto al voto, mediante circolare nella quale sarà concesso il termine per gli eventuali pareri negativi dei soci stessi. I pareri, comunque motivati, saranno tenuti riservati dal Consiglio Direttivo. Trascorso il termine il Consiglio emetterà la decisione che sarà insindacabile.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio e di conseguenza ogni diritto come tale si perde:

a) per dimissioni. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno e con effeto del 1° ottobre successivo. Trascorsa tale data il socio è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota sociale anche per l'anno sociale successivo. Non possono essere prese in considerazione le dimissioni del socio non in regola con i pagamenti. Sulle dimissioni delibera il Consiglio Direttivo;

b) per morosità (art. 11 successivo);

c) per radiazione (art. 13 successivo).

ART. 10 – PAGAMENTI

La tassa di ammissione deve essere pagata subito in un unica soluzione. Le quote di partecipazione alle manifestazioni si pagano anticipatamente nei modi previsti dal Regolamento. Il contributo annuale deve essere pagato secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – SOCI MOROSI

Il socio ordinario in ritardo di due mesi nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo verso la Associazione è dal Segretario Generale invitato a mettersi in regola con i pagamenti. Trascorsi inutilmente 15 giorni, il nome del socio verrà affisso per un mese nei locali sociali dopo di che il socio si intenderà radiato, fermo restando il diritto dell'Associazione a percepire quanto dovuto.

ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci onorari ed ordinari in regola con i pagamenti costituiscono l'Assemblea dei soci, presentano candidati a soci e possono essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci devono:

a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo, nonché tutte le norme riguardanti tutte le attività, della vita sociale e in genere ogni provvedimento e deliberazione dei componenti gli organi direttivi ed amministrativi della Associazione;

b) mantenere con i consoci cordiali rapporti;

c) mantenere un contegno tale da non offendere la sensibilità degli altri soci e loro ospiti, limite entro il quale si può espletare una serena convivenza.

ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico del socio che commette azioni contrarie all'onore, alla morale o a decoro dell'Associazione o la cui condotta abituale costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento dell'Associazione, o chi non osservi il presente Statuto ed i regolamenti, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura verbale;

b) deplorazione scritta;

c) sospensione temporanea da socio;

d) radiazione.

Il Consiglio Direttivo può anche invitare il socio, incorso in mancanza colpibile con la radiazione, a presentare le proprie dimissioni entro sette giorni dalla comunicazione unitamente al saldo di ogni suo dare. Non ricevendo risposta entro sette giorni dalla comunicazione, il Consiglio Direttivo può deliberare direttamente la radiazione. Di ogni provvedimento disciplinare, esecutivo anche in procedura di ricorso, dovrà essere data comunicazione scritta agli interessati. Copia dei provvedimenti suddetti, escluse la censura e la deplorazione, sarà affissa all'albo sociale per una durata di 15 giorni, dopo l'eventuale espletamento del ricorso al Collegio dei Probiviri.

Ogni provvedimento disciplinare verrà riportato sulla scheda personale del socio.

www.cimec.ro

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri secondo le norme prevista dal Regolamento. Il giudizio dei probiviri è inappellabile.

ART. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
a) *l'Assemblea dei Soci;*
b) *il Consiglio Diretivo;*
c) *il Presidente;*
d) *il Comitato di Presidenza;*
e) *il Collegio dei Probiviri;*
f) *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci assenti e dissenzienti. Il diritto di intervento e di voto nelle Assemblee spetta solamente ai soci onorari e ai soci ordinari, questi ultimi ammessi almeno da tre mesi nell'Associazione.

Tale diritto non può essere esercitato dal socio non in regola con il pagamento o soggetto a provvedimenti disciplinari.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega che potrà essere conferita a qualsiasi altro socio onorario od ordinario, anche se membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri.

Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.

ART. 16 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida quando l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno sia stato affisso nell'albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fiassato per l'adunanza. Il Presidente curerà altresì di dare notizia ai soci con lettera circolare negli stessi termini.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a voto ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata, a cura del Presidente, entro il mese di ottobre di ogni anno per deliberare:

a) *sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;*
b) *sul rendiconto annuale delle spese;*
c) *sul preventivo annuale delle spese;*
d) *sulle tasse di ammissione e sul contributo annuale;*
e) *ogni tre anni sulla elezione del Presidente della Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conto e del Collegio dei Probiviri;*
f) *sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci onorari e ordinari.*

Le altre assemblee ordinarie e le assemblee straordinarie possono essere convocate ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conto o di almeno un quinto dei soci onorari e ordinari con domanda in forma scritta diretta al Consiglio Direttivo contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le assemblee sono straordinarie ogni qualvolta nell'ordine del giorno figuri una proposta di modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto.

ART. 18 – VOTAZIONI

Le votazioni dell'Assemblea possono essere fatte per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o scrutinio segreto. Le deliberazioni sono rese a maggioranza assoluta di voti.

Per le deliberazioni che comportino modifica dello Statuto occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi.

Per le deliberazioni che comportino modifica dello Statuto occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati in Assemblea sempreché il numero degli stessi sia almeno del 50% dei soci aventi diritto al voto.

ART. 19 – NOMINA DEGLI ORGANI DEL CENTRO

Le nomine del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, avverranno sempre a scrutinio segreto. Tanto il Consiglio Direttivo quanto il Collegio dei Probiviri e il Comitato di Presidenza saranno composti per almeno il 50% da soci onorari. Delle deliberazioni adottate viene redatto dal Segretario dell'Assemblea un verbale che, firmato dal Presidente dell'Assemblea, sarà trascritto in apposito libro e letto ed approvato nella successiva Assemblea.

ART. 20 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve esser scelto tra i soci aventi diritto a voto in Assemblea. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente o al Segretario Generale. Il presidente dell'Associazione:

– veglia sull'osservanza dello Statuto sociale;

www.cimec.ro

– convoca le assemblee;
– presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca almeno ogni sessanta giorni.

ART. 21 – COMITATO DI PRESIDENZA

È composto dal Presidente, da un Vice Presidente e dal Segretario Generale. È organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e può nei casi urgenti adottare qualsiasi deliberazione che peraltro dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare e amministrativa dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio emana i regolamenti per il buon andamento dell'Associazione, determina le tasse di ammissione e il contributo annuale e redice il rendiconto annuale. Esso è composto di sette membri i quali dovranno essere scelti tra i soci aventi diritto al voto in Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso che uno o più consiglieri eletti non accettassero la carica, entrano a far parte del Consiglio Direttivo in loro luogo il socio o i soci che seguono nelle graduatorie per i voti riportati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente e un Segretario, che sarà il Segretario Generale dell'Associazione, un economo-tesoriere, ed assegna ai suoi componenti i compiti specifici tra i quali quelli concernenti le attività culturali nel campo del folclore e della musica, del teatro e del cinema, delle scienze, della storia, arte e lettertura. Per la validità delle riunioni consiliari è necessaria almeno la presenza della metà dei consiglieri più il Presidente.

ART. 23 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti tra i membri intervenuti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente della riunione. I verbali delle riunioni, contenenti le deliberazioni adotate, saranno trascritte in apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente, in loro mancanza dal Segretario Generale.

ART. 24 – CESSAZIONE DELLE CARICHE

Se il Presidente dell'Associazione venisse a cessare dalla carica, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente fino alla prima assemblea ordinaria o straordinaria, in cui dovrà procedersi alla elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione.

Quando uno o più membri del Consiglio Direttivo venisse a cessare dalla carica, il Consiglio Direttivo può cooptare, in loro vece, altro socio avente diritto a voto. I consiglieri cooptanti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Quando un membro del Consiglio Direttivo sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive si intenderà automaticamente decaduto dalla carica.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo dacadono dopo tre anni dalla ordinaria elezione anche se nominati per cooptazione. Quando venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo eletti, dovrà essere convocata l'Assemblea che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 25 – COLLEGIO PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ed è composto di tre membri scelti tra i soci, i quali eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri può fare ricorso qualsiasi socio contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo, secondo le norme del Regolamento.

ART. 26 – REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che eleggeranno il loro Presidente. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere invitati dal Presidente dell'Associazione alle riunione del Consiglio Direttivo, al quale intervengono senza voto deliberatorio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità della gestione contabile e deve esprimere con relazione scritta il suo parere favorevole motivato sul rendiconto annuale delle spese e sul preventio.

ART. 26 – REGOLAMENTI INTERNI

È in facoltà del Consiglio Direttivo emanare Regolamenti interni per disciplinare la vita sociale. L'osservanza di tali regolamenti è strettamente obbligatoria per i soci, i quali, partecipando alla vita dell'Associazione e prendendo parte alle manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa, sono liberi di esprimere la propria opinione e di apportare il proprio contributio all'attività sociale.

ART. 27 – NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

www.cimec.ro